

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

Rep. n. 6555

Convenzione per l'esecuzione delle opere di adeguamento degli impianti elettrici destinati all'illuminazione votiva dei Cimiteri del Comune di Alzano Lombardo e gestione del relativo servizio

Il giorno ventinove del mese di novembre dell'anno 2007 (duemilasette) nella Sede Municipale del Comune di Alzano Lombardo in Via Mazzini n. 69, codice fiscale e partita IVA 00220080162, innanzi a me Dott. Salvatore Alletto, Segretario Generale del Comune di Alzano Lombardo, sono presenti i Signori :

- Geom. Warner Ravanelli, nato a Seriate (BG) il 10/6/1967 in qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Alzano Lombardo, codice fiscale 00220080162, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
- Sig. EPIS FELICE, nato a SCANZOROSCIATE il 04.06.1943 in qualità di legale rappresentante della Società EPIS FELICE s.r.l., con sede in 24020 Scanzorosciate (BG) Corso Europa n. 25, codice fiscale e partita IVA



01626770166 , iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo al n. 223556 , appresso denominata "concessionario";

comparenti della cui identità personale io Segretario Generale comunale rogante sono personalmente certo, che rinunziano d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni a quest'atto.

Premesso:

1) che è obbiettivo generale e di pubblico interesse procedere all'adeguamento degli esistenti impianti elettrici destinati all'illuminazione votiva dei Cimiteri Comunali di Alzano Lombardo;

2) che l'attuale situazione finanziaria locale non permette di realizzare e gestire direttamente da parte dell'Amministrazione Comunale i suddetti impianti elettrici per l'illuminazione votiva dei camposanti;

3) che il Comune di Alzano Lombardo ha ravvisato l'opportunità di utilizzare l'istituto del *project financing* disciplinato dagli artt. 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla realizzazione di lavori pubblici – inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dalla pubblica amministrazione – con risorse totalmente o parzialmente a carico di promotori privati e tramite contratti di concessione delle funzioni pubbliche di progettazione, realizzazione e gestione;



2

4) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 23 marzo 2006, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Programma Triennale 2006/2007/2008 e l'Elenco Annuale 2006 delle opere pubbliche di competenza del Comune di Alzano Lombardo;

5) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 in data 14 settembre 2006, esecutiva a norma di legge, sono state valutate le proposte dei concorrenti aspiranti "promotore" presentate per la "Realizzazione delle opere di adeguamento degli impianti elettrici di illuminazione votiva del Cimiteri comunali e gestione del relativo servizio", secondo gli elementi dettati dall'art. 37-ter della legge 11 febbraio 1994 e s.m.i. nonché individuata la proposta di maggior interesse pubblico contestualmente approvata unitamente allo schema di convenzione disciplinante le attività tecniche ed amministrative finalizzate alla progettazione e realizzazione delle opere di adeguamento degli impianti elettrici destinati all'illuminazione votiva dei Cimiteri Comunali e la relativa gestione;

6) che con determinazione del Funzionario Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 539 in data 13 agosto 2007, esecutiva a norma di legge, è stata definitivamente aggiudicata la gara d'appalto per l'affidamento in concessione delle attività tecniche ed amministrative finalizzate alla progettazione e realizzazione delle opere di adeguamento degli impianti elettrici



destinati all'illuminazione votiva dei Cimiteri Comunali e la relativa gestione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Capo I - Termini generali


Art. 1

Oggetto del project financing

Il Comune di Alzano Lombardo affida in concessione alla Società EPIS FELICE s.r.l. di seguito indicato come "concessionario" con diritto d'esclusiva, tutte le attività tecniche ed amministrative inerenti:

- a) la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione, a propria cura e spese, delle opere di adeguamento degli impianti elettrici dei Cimiteri comunali destinati all'illuminazione votiva delle cappelle gentilizie, dei loculi, degli ossari e delle tombe nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo il "Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti" di cui all'art. 40 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;
- b) l'esercizio della gestione dell'illuminazione votiva nei Cimiteri comunali di Alzano Lombardo, per l'intera durata della concessione.

La concessione riguarda esclusivamente il servizio di illuminazione votiva mediante energia elettrica, fermo restando



che chiunque non intenda avvalersi di tale servizio rimane libero di servirsi di altri sistemi di illuminazione (*olio, ceri, etc.*).


Art. 2

Durata e corrispettivo della concessione

L'affidamento in concessione del servizio di cui trattasi ha durata di **anni 23 (*ventitre*)**, decorrenti dalla data di approvazione del collaudo degli impianti e contestuale attivazione del servizio: allo scadere della concessione tutte le opere esistenti passeranno in proprietà del Comune di Alzano Lombardo senza che nulla sia dovuto al concessionario. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo, fatte salve le facoltà di revisione, revoca o recesso disciplinate dalla presente convenzione.

Il corrispettivo della concessione del servizio per il periodo indicato al precedente comma, corrisponde all'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario in funzione del rendimento di gestione del servizio, così come risulta dal "Piano Economico-Finanziario" allegato all'offerta e che qui si intende formalmente integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato e pari ad € 249.436,70 (duecentoquarantanovemilaquattrocentotrentasei/70) oltre IVA.

Sono fatte salve le disposizioni in ordine alle eventuali variazioni e/o revisioni al suddetto piano economico-finanziario, così come stabilite dall'art. 19, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.



Two handwritten signatures in black ink. Below them is a circular official stamp of the 'Cassa di Alzano Lombardo' with a signature over it.

Art. 3

Sub-concessione e modificazione degli impianti

È vietato al concessionario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte la prestazione, totale o parziale, dei servizi oggetto della presente concessione, salvo espressa autorizzazione del Comune di Alzano Lombardo o quanto specificatamente pattuito dal presente atto. Altresì sono vietate modificazioni agli impianti e servizi oggetto della concessione medesima, senza specifica e preventiva formale autorizzazione del Comune di Alzano Lombardo.

Art. 4

Osservanza di norme generali e speciali

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura della presente concessione.

In particolare, è tenuto ad osservare quanto disposto con:

- a) la Legge 11/02/1994, n. 109 e s.m.i. avente ad oggetto "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e s.m.i. nonché, ove applicabile, il D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";



- b) la Legge 5 marzo 1990, n. 46 avente ad oggetto "Norme per la sicurezza degli impianti" e il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 e s.m.i.;
- c) il D.Lgs 19/09/1994, n. 626 e s.m.i. recante "Attuazione delle direttive CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" nonché il D.Lgs 14/08/1996, n. 494 recante "Attuazione alla direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
- d) le norme, nessuna eccettuata od esclusa, emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano C.E.I. in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- e) il D.Lgs 30/06/2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- f) ogni altra disposizione che verrà di seguito adottata dalle Autorità competenti.

Capo II - Oneri e obblighi del concessionario

Modalità di erogazione del servizio

Art. 5

Disposizioni generali

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese od abbandonate dal concessionario.

L'erogazione del servizio oggetto della presente concessione si uniforma ai principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 ("*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*") e successive modifiche.

Art. 6

Oneri e obblighi del concessionario

Il concessionario accetta la concessione e, per l'effetto, si impegna ad eseguire a propria cura e spesa la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori e le forniture, le attività di gestione e le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa.

In particolare, il concessionario si obbliga, a propria cura e spesa :

- a) entro 5 (*cinque*) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, alla voltura a proprio nome delle utenze ENEL relative alla fornitura dell'energia elettrica alle lampade votive, ivi compreso il pagamento dei relativi consumi, nonché al subentro nell'attuale gestione nel rispetto delle modalità in corso;
- b) a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva di dettaglio delle opere e degli impianti oggetto di adeguamento, nel rispetto delle prescrizioni normative dettate dalla vigente disciplina in materia di lavori pubblici;



- c) a corrispondere i diritti, i compensi e quant'altro dovuto a professionisti e proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e degli impianti;
- d) nella fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dalla direzione lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto approvato dall'amministrazione concedente e a perfetta regola d'arte;
- e) a predisporre eventuali varianti ed eseguire le relative lavorazioni aggiuntive, nel rispetto dei vincoli accertati dal presente atto;
- f) a fornire l'assistenza al collaudo finale, ivi comprese le spese per il personale e le attrezzature necessarie ad eseguire le verifiche di riscontro disposte dal collaudatore;
- g) ad eseguire la corretta manutenzione delle opere e degli impianti in conformità alle disposizioni del "Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti" e nel rispetto dei vincoli accertati dal presente atto;
- h) a provvedere alla gestione del servizio secondo le modalità ed i criteri espressamente approvati dall'amministrazione concedente e nel rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed etica nei confronti dell'Utenza;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- i) a garantire la continuità del servizio di illuminazione votiva e senza interruzioni di sorta, fatto salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del concessionario;
- l) ad intrattenere corrette relazioni con il pubblico ed informare costantemente l'Utenza mediante l'installazione in ogni struttura cimiteriale di adeguate bacheche informative ove saranno esposte le informazioni inerenti il servizio (*modalità di allacciamento, importi delle tariffe, orari di presenza in loco, orari dell'ufficio del concessionario, numeri di telefono, etc.*);
- m) ad inoltrare all'amministrazione concedente, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sintetica, anche su supporto magnetico, contenente le informazioni relative al servizio, quali il numero delle lampade votive attive, i dati anagrafici dell'utenza, etc.;
- n) ad adottare, nel compimento di tutti i lavori e nell'espletamento del servizio, tutti i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità del personale addetto sia ai lavori che al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati, fermo restando che ogni più ampia responsabilità in caso di sinistri ricadrà interamente sul concessionario con pieno sollievo per l'amministrazione concedente ed il personale da questa preposto;
- o) ad applicare integralmente, nell'esecuzione delle opere e dei servizi che formano oggetto della presente concessione, il



contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali o artigianali elettriche e affini e gli accordi aziendali integrativi dello stesso, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e fino alla scadenza della convenzione, assolvendo altresì agli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale e antinfortunistica tutelati dalla legge;

- p) a versare annualmente e per tutta la durata della concessione un aggio per ogni lampada votiva attiva, secondo l'importo offerto in sede di gara;
- q) a estendere gratuitamente il servizio, accollandosi i relativi oneri manutentivi e senza pagamento di alcun canone, alle lampade votive dei Caduti di Guerra esistenti nei cimiteri comunali.

Art. 7

Modalità di espletamento all'Utenza del servizio di illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri comunali di Alzano Lombardo verrà espletato dal concessionario in conformità alle modalità e secondo le tempistiche espressamente indicate nell'elaborato "Caratteristiche del servizio da offrire" allegato al presente atto sotto la lettera «B».

In particolare:

- a) per qualsiasi nuova richiesta di abbonamento al servizio

spetterà esclusivamente al concessionario provvedere alla relativa attivazione mediante esecuzione dell'impianto speciale che si compone della fornitura e posa del conduttore, della lampada, del portalampada e dell'allacciamento alla rete - eccettuati gli apparecchi decorativi - fermo restando che fanno carico all'utente eventuali lavori speciali di marmisti, pittori, stuccatori murari/sterro e similari.

- b) l'abbonamento al servizio ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato per egual periodo. L'eventuale disdetta del servizio dovrà pervenire a mezzo raccomandata al concessionario entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno per il quale è stato già corrisposto il canone.
- c) è vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire allacci abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica ovvero fare qualsiasi cosa che in qualunque modo apporti variazioni all'impianto esistente: i contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatto salvo qualunque altra azione civile e penale, fermo restando in facoltà della concessionaria di interrompere il servizio.

Art. 8

Tariffe per la gestione del servizio di illuminazione votiva

Criterio di aggiornamento



E' riconosciuto al concessionario, per tutta la durata della concessione e nei termini stabili dalla presente convenzione, il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente le opere e gli impianti realizzati a propria cura e spese, mediante l'integrale riscossione dei proventi derivanti dall'attività di gestione costituiti dalla tariffe del servizio di illuminazione votiva, ivi compresi i contributi *una-tantum* di attivazione.

La determinazione delle tariffe per l'Utenza è oggetto di apposito accordo tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo.

Tale determinazione tiene conto:


- a) dell'esigenza di garantire al concessionario il raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione, sulla base delle indicazioni contenute nel piano economico-finanziario;
- b) degli specifici interessi pubblici sottesi alla natura dei servizi oggetto di concessione.

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, alle condizioni approvate dall'amministrazione concedente di cui alle "Caratteristiche del servizio da offrire" allegato al presente atto sotto la lettera «B», dovranno corrispondere al concessionario le seguenti tariffe, come determinate in sede di gara:

a) Canone annuo di utenza:

a.1) € 9,20 (euro nove virgola venti centesimi);

importo per ogni lampada votiva eterna accesa, comprensivo di consumo energia elettrica, manutenzione, ricambio



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or similar character.



A second handwritten signature in black ink, similar in style to the first one.

lampada, gestione amministrativa. In caso di attivazione nel corso dell'anno, è applicata la porzione di canone relativa ai dodicesimi residui.

b) Contributo *una-tantum* di attivazione:

b.1) su tombe: € 11,93 (*euro undici virgola novantatre centesimi*);

b.2) su loculi: € 8,71 (*euro otto virgola settantuno centesimi*);

b.3) su ossari: € 6,16 (*euro sei virgola sedici centesimi*);

importi per l'attivazione di ogni lampada votiva, ivi compresa la fornitura e posa del conduttore, della lampada, del portalampada e dell'allacciamento alla rete.

Gli importi sopra riportati si intendono al netto dell'I.V.A. di legge e delle spese postali di affrancatura in misura pari a quelle vigenti stabilite dal Servizio Postale nell'anno di emissione del ruolo e, comunque, senza alcun addebito all'utenza per eventuali spese di riscossione o commissioni di accredito:

c) Spese di emissione del bollettino di c/c postale:

c.1) Costo servizio postale (attuale) € 0,60 (*euro/cento/ sessanta*);

c.2) Costo di riscossione/accredito **Nessuna.**

Il pagamento, previa presentazione del bollettino di c/c postale recapitato al domicilio dell'utente, può essere effettuato:

- presso qualsiasi sportello delle Poste Italiane S.p.A.;
- presso i Cimiteri Comunali di Alzano Lombardo, a mani del



personale dipendente preposto dal concessionario che rilascerà quietanza di pagamento, nei giorni e negli orari indicati nelle bacheche informative esposte agli ingressi dei camposanti;

- presso la sede del concessionario in Scanzorosciate (BG),
C.so Europa, 25.

Le tariffe relative al canone annuo d'utenza ed ai contributi *unantantum* di attivazione, saranno oggetto di revisione a partire dal secondo anno di concessione e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, secondo il criterio di aggiornamento basato su un incremento massimo ammissibile in misura pari al 89% (*ottantanove per cento*) dell'indice di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato annualmente dall'I.S.T.A.T., assumendo come base le tariffe dell'anno precedente.

Art. 9

Finanziamento delle opere

Il concessionario garantisce il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelli relativi alle prestazioni professionali relativi alla progettazione, validazione, direzione e collaudazione dei lavori nonché alla gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali per tutta la durata della concessione, senza l'erogazione da parte del Comune di Alzano Lombardo di alcun contributo,



corrispettivo o indennizzo per effetto del riconoscimento al concessionario di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente ed in via esclusiva le opere e gli impianti realizzati a norma del precedente art. 8, fermo restando le condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato alla presente convenzione di cui al successivo art. 22.





**Capo III - Obblighi e competenze
dell'Amministrazione Comunale**

Art. 10

Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Alzano Lombardo metterà a disposizione del concessionario, per l'intera durata della concessione e liberi da vincoli che ne pregiudichino l'esercizio ai fini della concessione stessa, gli impianti destinati all'illuminazione votiva esistenti all'interno dei cimiteri comunali al momento della sottoscrizione del presente atto nonché il libero e gratuito accesso alle aree ed alle strutture cimiteriali, anche future, necessarie sia per la realizzazione delle opere che per la gestione del servizio.

Parimenti, il Comune di Alzano Lombardo si obbliga a rilasciare al concessionario, senza alcun onere a carico di quest'ultimo, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'eventuale occupazione di spazi ed aree pubbliche che risulteranno necessari per l'esecuzione dei lavori e la gestione del servizio.

Fino alla scadenza della concessione, il Comune di Alzano Lombardo si obbliga a non immettere alcun altro concessionario nella gestione del servizio, anche in previsione di futuri ampliamenti delle aree cimiteriali, vietando altresì l'installazione agli utenti di dispositivi alternativi per la produzione di energia elettrica (*pannelli fotovoltaici, etc.*) al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del concessionario.



Art. 11

Approvazione dei progetti

La progettazione definitiva ed esecutiva delle opere sarà redatta da professionisti abilitati, a cura e spese del concessionario, in osservanza alle norme di legge e regolamentari applicabili alla fattispecie e dovrà costituire sviluppo del progetto preliminare allegato all'offerta in modo da consentire l'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte.

I progetti definitivi ed esecutivi saranno presentati al Responsabile Unico del Procedimento che verrà nominato dal Comune di Alzano Lombardo ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 109/1994 e s.m.i., affinché proceda, in contraddittorio con i progettisti, alla loro validazione ai sensi di legge nonché alla verifica della conformità ai documenti contrattuali.

La validazione dei progetti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., dovrà essere eseguita entro il termine di 30



(trenta) giorni dalla presentazione degli stessi, rimanendo a carico del concessionario le relative spese.

Art. 12

Corrispettivo di concessione

Il concessionario si obbliga a corrispondere annualmente al Comune di Alzano Lombardo, per l'intera durata della concessione e fino alla scadenza della stessa, un canone di concessione nella misura di € 2,14 (*euro due virgola quattordici*) per ogni lampada votiva attiva oltre I.V.A. di legge, se dovuta.

Tale canone di concessione verrà corrisposto in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.

L'importo del canone sarà oggetto di revisione a partire dal secondo anno di concessione, secondo il criterio di aggiornamento basato su un incremento massimo ammissibile in misura pari al 91% (*novantuno per cento*) dell'indice di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato annualmente dall'I.S.T.A.T., assumendo come base l'importo del canone dell'anno precedente.

Capo IV - Disposizioni relative all'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici destinati all'illuminazione votiva

Art. 13

Presentazione progetto



Il concessionario si obbliga, a propria cura e spesa, a presentare al Comune di Alzano Lombardo, entro il termine di **giorni 45** (*quarantacinque*) dalla sottoscrizione della presente, il progetto definitivo ed esecutivo delle opere oggetto di concessione, avente i requisiti e le caratteristiche del progetto preliminare: sono esclusi dal computo dei tempi di progettazione i periodi per l'ottenimento di pareri, visti e nulla-osta necessari, che il concessionario si impegna a richiedere e ottenere – a propria cura e spese – dagli Enti preposti .

Art. 14

Affidamento dei lavori

Il concessionario si attiene alle disposizioni normative, per quanto applicabili, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere secondo quanto previsto per gli appalti a terzi nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, ove i lavori appartenenti alla categoria prevalente non siano eseguibili direttamente.

Art. 15

Modalità di esecuzione dei lavori

Il concessionario si obbliga, a propria cura e spesa e nel rispetto della tempistica di inizio e fine dei lavori indicati in sede di offerta (*giorni 250 utili e consecutivi*), a realizzare in unico lotto con la clausola "*chiavi in mano*" e con la scrupolosa osservanza



delle buone regole d'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, le opere di adeguamento degli impianti elettrici dei Cimiteri comunali nel rispetto dei vincoli dettati dal progetto definitivo ed esecutivo presentato dal medesimo concessionario ed approvato con apposito provvedimento da parte della Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo.

Eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, dovranno essere preventivamente approvate dal Comune, sempre nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dell'opera approvata.

Art. 16

Collaudo

A far data dalla consegna dei lavori, il Comune designerà un suo tecnico di elevata e specifica qualificazione con riferimento alla tipologia delle opere ed i cui oneri saranno a carico del concessionario, che provvederà, non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ad effettuare il collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

Spetterà, altresì, al collaudatore la verifica, in corso d'opera, del corretto andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma approvato e, in particolare, avuto riguardo alla diligente esecuzione delle opere di scavo e delle lavorazioni che non si



rendessero più ispezionabili in sede di collaudo finale, nel rispetto delle procedure di cui al Titolo XII del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..

Il certificato di collaudo emesso dal collaudatore e sottoscritto in segno di accettazione dal concessionario, è trasmesso per la relativa approvazione al Responsabile Unico del Procedimento, ai fini degli effetti di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Art. 17

Responsabilità nell'esecuzione dei lavori


I lavori eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato, nei limiti delle rispettive competenze, all'uopo incaricato a cura e spesa dal concessionario sollevano il Comune, civilmente e penalmente, da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere.

Art. 18

Vigilanza e controllo del Comune

Il Comune si riserva il diritto di controllare che i lavori progrediscano nel rispetto delle norme contrattuali e che siano applicate scrupolosamente tutte le clausole amministrative e tecniche della presente convenzione. Il personale tecnico del Comune potrà accedere in ogni momento al cantiere senza che possa essere frapposto alcun motivo di diniego.

Capo V- Cauzioni, garanzie, penali
Responsabilità del concessionario



Art. 19


Cauzioni

Ai fini di garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla progettazione e costruzione delle opere, il concessionario è ha prestato, all'atto della stipula della presente convenzione, idonea cauzione definitiva pari al 10 per cento (*un decimo*) dell'importo dell'investimento, al netto dell'I.V.A e precisamente per l'importo di € 24.943,67 (ventiquattromilanovecentoquarantatre/67) mediante fidejussione bancaria n. 2864/985991/6, emessa da Banca Intesa S.Paolo in data 22.11.2007-, istituto autorizzato, in conformità ai disposti di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e s.m.i. .

All'atto dell'approvazione del collaudo, la cauzione si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali.

Altresì, ai fini di garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla gestione del servizio di illuminazione votiva, il concessionario ha prestato, all'atto della stipula della presente convenzione, idonea cauzione in misura pari al corrispettivo annuo di concessione spettante al Comune concedente.

Le garanzie fidejussorie dovranno essere tempestivamente reintegrate, entro il termine massimo di giorni 30 (*trenta*), qualora il Comune concedente ne abbia disposto con atto unilaterale e



senza necessità di dichiarazione giudiziale, l'incameramento parziale o totale.

La mancata costituzione ovvero l'omessa reintegrazione delle cauzioni, costituisce causa di risoluzione di diritto della concessione per inadempimento del concessionario ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 20

Garanzie

Il concessionario è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art. 1891 del C.C. e dell'art. 30 della Legge n. 109/1994 e s.m.i. le seguenti:

- a) polizza assicurativa che tenga indenne il Comune concedente da tutti i rischi di esecuzione delle opere da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dallo stesso Comune concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, impianti, apparecchiature, equipaggiamenti, anche preesistenti, compresa la loro ricostruzione, riparazione e/o sostituzione che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, per un massimale pari all'importo dell'investimento, al netto dell'I.V.A., e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
- b) polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dall'esecuzione della concessione per un massimale per



sinistro pari a € 1.500.000,00 (*euro un milione/00*), avente validità sino al termine della concessione.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 21

Penali

Per ogni eventuale violazione, a carico del concessionario, degli obblighi previsti dalla presente convenzione e degli impegni assunti con la presentazione dell'offerta, riscontrate dai competenti uffici comunali, il concessionario dovrà corrispondere al Comune concedente:

a) in ordine alle pattuizioni di cui al Capo IV relative alle disposizioni inerenti l'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici destinati all'illuminazione votiva:

a.1) una penale di importo pari allo 0,1‰ (*zero virgola uno per mille*) del valore contrattuale delle opere per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini della scadenza temporale per la presentazione del progetto definitivo e/o esecutivo;

a.2) una penale di importo pari allo 0,3‰ (*zero virgola tre per mille*) del valore contrattuale delle opere per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini delle scadenze

temporali del cronoprogramma e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo dei lavori;

b) in caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi contrattuali assunti in ordine al regolare espletamento del servizio di illuminazione votiva:

b.1) da un minimo di € 10,00 (*euro dieci/00*) ad un massimo di € 100,00 (*euro cento/00*) giornaliero per inadempienza od inosservanza accertata, secondo gravità.

L'Amministrazione Comunale farà pervenire al concessionario comunicazione scritta inerente le osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo: se entro 15 (*quindici*) giorni dalla data della comunicazione il concessionario non fornirà per iscritto alcuna giustificazione provante che il disservizio oggetto della contestazione è derivato da eventi imprevedibili e non è dipeso dalla volontà, dall'imperizia o dalla negligenza del medesimo, l'Amministrazione applicherà le suddette penali, provvedendosi al successivo reintegro da parte del concessionario stesso.

L'importo di dette penali sarà defalcato dalla cauzione di cui all'art. 19, fatta salva l'azione dell'Amministrazione Comunale in ordine al risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze od inosservanze definitivamente accertate.

Art. 22



A handwritten signature in black ink.

A circular official seal of the Comune di Alessandria with a handwritten signature over it.

Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.


Il concessionario è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Comune concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed ai terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

Il concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Resta inteso che per tutto il periodo di durata della concessione sono a carico del concessionario i rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Capo VI - Condizioni economico-finanziarie



Art. 23

Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario

L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato alla presente convenzione è assicurato dalla gestione del servizio.

Qualora le condizioni essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione fossero modificate, anche per l'effetto delle condizioni di seguito specificate, il concessionario avrà diritto all'immediata revisione della concessione secondo le procedure di cui al successivo articolo 23:

a) Regime fiscale e tariffario indicato nel Piano Economico-Finanziario:

- le tariffe tengono conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, successivamente a tale data, fossero aumentate ovvero ne fossero introdotte di nuove che incidano sui ricavi da riscossione delle tariffe o sugli utili d'impresa, il concessionario ha diritto di chiedere la revisione ai fini del ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della concessione;


b) Quadro normativo vigente alla data di presentazione dell'offerta:

- nel caso in cui, successivamente alla data di presentazione dell'offerta, intervengano modifiche od innovazioni

all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari e prassi amministrative applicabili direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelle poste a base del progetto dell'offerta e, per l'effetto, risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario di cui al relativo piano, il concessionario ha diritto di chiedere la revisione ai fini del ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della concessione;

- c) Ampliamenti dei volumi cimiteriali di superficie o strutturali:
- il diritto di richiedere la revisione di cui all'art. 23 spetta al concessionario qualora nel corso della durata della concessione si verificano ampliamenti delle opere cimiteriali, di superficie o strutturali, non previsti nel progetto esecutivo e qualora determinino la modifica dell'equilibrio economico-finanziario del Piano allegato alla presente convenzione, fermo restando che il concessionario si farà carico, a propria cura e spesa e senza oneri per l'amministrazione concedente, della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici a servizio dell'illuminazione votiva dei nuovi ampliamenti.

Il diritto di richiedere la revisione spetta altresì al concessionario, sempre che ne risulti modificato l'equilibrio economico-finanziario nel relativo Piano, qualora atti amministrativi o

The block contains three handwritten signatures and a circular stamp. The top signature is a simple, fluid line. The middle signature is more complex, with several loops. The bottom signature is a large, bold, stylized letter 'R'. The circular stamp is partially obscured by the middle signature and contains illegible text.

provvedimenti giurisdizionali impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione straordinaria di opere e impianti.

Art. 24


Revisione della concessione

La revisione delle condizioni che risultino essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Piano allegato, può essere richiesta dal concessionario qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all'art. 23, tale da alterare il suddetto equilibrio economico-finanziario.

In tal caso, con le modalità espressamente previste al Capo VII della presente convenzione, le parti procederanno all'esame della richiesta di revisione avanzata dal concessionario al fine dell'accertamento delle cause e delle ragioni che sono alla base dell'alterazione delle condizioni di equilibrio del Piano Economico-Finanziario.

La revisione concordata a favore del concessionario potrà avvenire mediante la modifica delle tariffe ovvero tramite proroga del termine di scadenza della concessione.

Qualora, durante il periodo di vigenza della concessione, si verificano variazioni sostanziali a favore del concessionario tali da migliorare sensibilmente le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario del Piano, le parti contraenti si



accorderanno per una revisione della concessione in favore del Comune di Alzano Lombardo, sotto forma di aumento del corrispettivo di concessione ovvero di prestazioni aggiuntive da concordare tra le parti.

Capo VII – Controversie-
Risoluzione della concessione

Art. 25

Contestazioni – Composizione delle controversie

Qualsiasi contestazione a qualsiasi titolo avanzata da una delle parti, dovrà essere formulata per iscritto e adeguatamente documentata.

Avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione, la parte interessata né dà comunicazione alla controparte entro 15 (*quindici*) giorni lavorativi, impegnandosi a fornire tutti i riscontri e ad illustrare i fatti e le circostanze che ne sono alla base entro i successivi 15 (*quindici*) giorni. Per le contestazioni aventi natura contabile, i suddetti termini sono da intendersi raddoppiati.

Entro i successivi 30 (*trenta*) giorni dal termine dianzi indicato, la controparte formula e notifica alla parte interessata le proprie controdeduzioni e, se del caso, indica le modalità per un'amichevole composizione della controversia.

In caso di intesa, si procederà alla stesura di un bonario accordo, sottoscritto in segno di accettazione dalle parti, nel quale saranno





indicate le modalità e le tempistiche per la risoluzione della controversia nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari e sempre che non sia in contrasto con i contenuti della presente convenzione. L'atto transattivo sarà immediatamente impegnativo per il concessionario, mentre acquisirà efficacia per l'ente concedente solamente dopo l'esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell'organo competente del Comune di Alzano Lombardo.

Qualora non fosse possibile una soluzione bonaria tra le parti in ordine delle controversie e/o contestazioni sorte in dipendenza delle obbligazioni contenute nella presente convenzione, si procederà secondo quanto previsto dal successivo art. 26.

Art. 26

Esclusione clausola compromissoria

Esperito il tentativo di composizione amichevole di cui al precedente articolo, ogni controversia che dovesse derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, tanto durante l'esecuzione che al termine della stessa, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, sarà deferita, giusti gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad un collegio arbitrale composto da due membri nominati in rappresentanza di ciascuna parte ed un terzo con le funzioni di Presidente, convenuto di comune accordo o, in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Bergamo.



L'istanza deve essere notificata all'altra parte al termine della mancata composizione amichevole di cui al precedente articolo e comunque non oltre 60 (*sessanta*) giorni dalla data di notifica delle controdeduzioni della controparte.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, la parte attrice ha la facoltà di escludere le competenza arbitrali, proponendo nel termine di cui al comma precedente, la domanda davanti al Giudice competente, a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Anche la parte convenuta ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, notificando tale determinazione alla parte attrice entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di notifica della domanda di arbitrato: di conseguenza la parte attrice, ove voglia proseguire in giudizio, deve essa proporre istanza al Giudice competente del luogo dove il contratto è stato stipulato, secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Art. 27



Risoluzione – Subentro

Sia il Comune di Alzano Lombardo che il concessionario possono richiedere la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento delle precedenti pattuizioni.

In particolare, il Comune può chiedere la risoluzione del contratto qualora ricorrano le seguenti ipotesi previste dall'art. 37 del D.M. 28/10/1985:



- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne il concessionario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni;
- b) per motivi di pubblico interesse, come previsto dall'art. 23 del D.M. 28/10/1985;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali relativi alla gestione dei servizi oggetto di concessione e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale nel termine di 30 (*trenta*) giorni dalla richiesta del Comune medesimo;
- d) in caso di cessione d'azienda, di cessazione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
- e) in caso di emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune di Alzano Lombardo;
- f) nei casi di subappalto o cessione del contratto, anche parziale, non autorizzati dal Comune di Alzano Lombardo;
- g) nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti che i comportamenti del concessionario concretano grave



inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 (*novanta*) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Comune di Alzano Lombardo dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dall'Amministrazione concedente a condizione che:

- a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
- b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia



ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (*dieci per cento*) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

Le somme dianzi evidenziate sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Ai fini delle ipotesi sopra elencate per la risoluzione del contratto, si precisa che non costituisce cessione di contratto il subentro nel rapporto di concessione di società di progetto all'uopo costituita, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, dal concessionario ai sensi dell'art. 37-*quinquies* della Legge 109/1994 e s.mi.

Capo V - Disposizioni finali

Art. 28

Società di progetto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37-quinquies della Legge n. 109/1994 e s.m.i., il concessionario ha la facoltà di costituire, entro sei mesi dall'aggiudicazione, una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale minimo pari al 30% (*trenta per cento*) degli investimenti, avente come unica finalità statutaria l'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione. Le quote sociali sottoscritte all'atto della costituzione della società non potranno subire modificazioni se dopo trascorsi due anni dall'approvazione del collaudo delle opere.

Art. 29

Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese contrattuali del presente atto di convenzione, inerenti e conseguenti (*imposte, tasse, bolli, etc.*), sono a totale carico del concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 30

Clausole finali

Gli Amministratori ed il personale dipendente del Comune di Alzano Lombardo preposti al servizio in concessione, possono in




ogni momento effettuare controlli sulla gestione e sul rispetto del presente atto.

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

IL RESPONSABILE

Geom. Warner Ravanelli





IL CONCESSIONARIO

Sig. Epis Felice



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Alletto



EPIS FELICE s.r.l.
Corso Europa, 25
24020 SCANZOROSCIATE (BG)



-
- a) Nella gestione ordinaria il Concessionario eseguirà ogni **7 (sette) giorni** il controllo e sostituzione delle luci votive ove è possibile l'accesso nelle tombe;
- b) Le lampade per l'illuminazione votiva saranno accese ininterrottamente per **24 ore giornaliere** salvo casi dipendenti dall'ente distributore dell'energia elettrica, danni causati da terzi o calamità naturali;
- c) In seguito a domanda di allacciamento da parte dell'interessato verrà dato corso **entro 48 (quarantotto) ore**, all'esecuzione dell'allaccio, dopo averne verificato l'effettiva fattibilità;
- d) Il servizio è rivolto anche a tutti i cittadini non residenti ad Alzano Lombardo e frazioni, i quali potranno utilizzare il bollettino di C/C inviato dalla Concessionaria presso qualsiasi ufficio PT italiano, mentre gli utenti residenti all'estero potranno utilizzare il vaglia postale;
- e) Il canone di abbonamento è fissato in **annui € 9,20 oltre I.V.A.** per ogni lampada votiva accesa: tale importo dovrà essere versato in un'unica rata anticipata entro il 31 maggio dell'anno o comunque entro la data di scadenza indicata sul bollettino;
- f) Nel prezzo di abbonamento sono compresi: la spesa relativa al consumo di energia elettrica, le spese di manutenzione e sorveglianza



dell'impianto, il cambio delle lampade queste comprese (*IVA e spese postali escluse*);

g) La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza è stabilita dal concessionario a far data dall'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto si intende rinnovato di anno in anno per tacito consenso. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente deve essere notificata al Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno per il quale è già stato corrisposto il canone, con valenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

h) All'atto della richiesta di nuova utenza di lampada votiva, l'utente verserà un contributo *una-tantum* di allacciamento in seguenti misura:

- loculi € 8,71 + I.V.A.

- ossari € 6,16 + I.V.A.

- tombe semplici € 11,93 + I.V.A.

- cappelle gentilizie, edicole funerarie, etc. . (*a preventivo, secondo necessità*)

Gli utenti dovranno in previsione della posa di nuove lapidi o tombe, far predisporre il passaggio per i relativi cavi, che dal concessionario verranno installati:

i) Il pagamento del canone di abbonamento che sarà inviato entro il 31 marzo di ogni anno dal Concessionario tramite bollettino, può essere effettuato presso qualsiasi Ufficio P.T. o direttamente presso i Cimiteri Comunali all'incaricato designato dalla Concessionaria;

l) Il ritardo nei pagamenti non comporta alcun onere aggiuntivo per interessi di mora a carico dell'utente. Dopo 60 (sessanta) giorni dalla



scadenza fissata per il versamento del canone, il Concessionario invierà un avviso di sollecito gravato delle spese di raccomandata. Solo successivamente al mancato riscontro del secondo avviso si potrà procedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica e al distacco dell'impianto.

L'utente potrà richiedere il riallaccio previo pagamento del canone dovuto, eventuali arretrati e delle spese di allaccio, quest'ultime scontate del 30%.

- m) E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine alla cui sostituzione provvederà gratuitamente il Concessionario, staccare e riallacciare il portalampane, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacci abusivi, cedere o subaffittare corrente, fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente che è eseguito esclusivamente dal Concessionario, che ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata della concessione. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo altra azione civile o penale da intentare a loro carico.
- n) Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, garantisce altresì la presenza di proprio personale in misura complessiva di 16 ore mensili (indicativamente ogni primo venerdì del mese), suddivise nei Cimiteri Comunali secondo le necessità che il Comune riterrà più opportune per la cittadinanza;
- o) Il Concessionario procederà all'installazione all'ingresso di ogni Cimitero Comunale di una bacheca informativa ove saranno esposte le informazioni utili all'utenza in ordine al servizio di illuminazione




votiva (modalità di allacciamento, importi delle tariffe, orari di presenza in loco, orari dell'ufficio del concessionario, numeri di telefono, etc.);


- p) L'utente è tenuto a comunicare con sollecitudine al Concessionario ogni variazione riguardante intestazione dell'utenza, cambio di indirizzo, etc. onde evitare disagi postali e conseguente sospensione dell'energia elettrica per mancato pagamento.
- q) Il Concessionario è in grado di svolgere la cura del servizio, con diligenza e soprattutto con tempestività, avendo la propria sede a solo 5 km dal luogo cimiteriale.
- r) Il Concessionario, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, provvederà a informare il Comune tramite invio a mezzo supporto informatico dei seguenti dati e informazioni:
- Numero lampade votive attive al 31 dicembre di ogni anno;
 - Dati anagrafici dell'utenza;
 - Numero nuovi allacci/distacchi eseguiti nell'anno di riferimento;
 - Ogni informazione che possa essere utile all'amministrazione concedente in ordine all'espletamento del servizio da parte del concessionario.
- s) Il Concessionario assicura la propria iscrizione all'A.N.E.I.L.V.E. (Ass. Naz. Esercenti Impianti Lampade Votive Elettriche) con sede in Roma, Via San Giovanni in Laterano, n. 152 presso Confartigianato.

Tutela della privacy

In relazione alle modalità di gestione e alle relazioni con il pubblico, il concessionaria opererà in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.



A handwritten signature in black ink.




A handwritten signature in black ink.

Tutti i dati relativi alle utenze saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003. Tutti i collaboratori e incaricati del concessionario sono tenuti al segreto previsto dall'art. 2407 del Codice Civile.

Saranno oggetto di privacy, oltre i dati personali degli utenti, anche la regolarità dei versamenti effettuati e/o l'eventuale morosità.





Art. 1

La ditta Epis Felice S.r.l. con sede in Scanzorosciate (BG), Corso Europa n. 25, tel. 035.662503, fax 035.669868, è la concessionaria esclusiva del servizio di illuminazione votiva dei Cimiteri Comunali di Alzano Lombardo.

Art. 2

La richiesta di abbonamento per nuova utenza deve essere redatta e sottoscritta sull'apposito stampato messo a disposizione dalla società concessionaria (*vedi modello*).

La concessionaria assicura l'esecuzione dell'allacciamento, previa verifica dell'effettiva fattibilità, entro 2 (*due*) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto ed alla regolarizzazione del pagamento.

Art. 3

Il contratto di abbonamento al servizio non può essere inferiore ad un anno consecutivo.

Il contratto di abbonamento, alla sua scadenza, si intende tacitamente rinnovato per egual periodo a meno che l'utente notifici la disdetta del servizio alla società concessionaria entro il 31 dicembre dell'anno.

E' fatto obbligo dell'utente di comunicare alla concessionaria qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione del contratto riguardanti l'intestazione dell'utenza, cambi di indirizzo, etc., al fine di evitare disagi nella gestione del servizio.

Art. 4

Il contributo di allacciamento *una-tantum* per ogni lampada votiva, da pagarsi all'atto della richiesta oltre ai dodicesimi di canone annuo di abbonamento dalla data di attivazione al 31 dicembre dell'anno in corso, è pari a:

TARIFFE ANNO 2008

- a) loculi € 8,71 + I.V.A.
- b) ossari € 6,16 + I.V.A.
- c) tombe semplici € 11,93 + I.V.A.

Il costo comprende l'esecuzione dell'impianto speciale che si compone della fornitura e posa del conduttore, della lampada, del portalamпада e dell'allacciamento alla rete - eccettuati gli apparecchi decorativi - fermo restando che fanno carico all'utente eventuali lavori speciali di marmisti, pittori, stuccatori murari/sterro e similari.

Per le edicole funerarie, cappelle gentilizie, monumenti privati e tombe di famiglia, l'impianto sarà preventivato e realizzato dalla concessionaria a spese dell'utente.

Art. 5

Il canone annuo di abbonamento per ogni lampada votiva accesa è, per l'anno 2008, di € 9,20+I.V.A. e comprende il consumo di energia elettrica, il ricambio delle lampade bruciate, la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto.




Art. 6

Il pagamento del canone annuo di abbonamento è da corrispondere anticipatamente in unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno o comunque entro la data di scadenza indicata sul bollettino inviato dalla concessionaria al domicilio dell'utente entro il 31 marzo di ciascun anno, maggiorato delle sole spese postali e senza alcun addebito per commissioni d'incasso e/o esazione.

Il pagamento del canone annuo di abbonamento potrà essere effettuato dall'utente:

- presso qualsiasi sportello delle Poste Italiane S.p.A.;
- presso i Cimiteri Comunali di Alzano Lombardo, a mani del personale dipendente preposto dal concessionario che rilascerà quietanza di pagamento, nei giorni e negli orari indicati nelle bacheche informative esposte agli ingressi dei camposanti;
- presso la sede del concessionario in Scanzorosciate (BG), C.so Europa, 25.

I pagamenti effettuati in ritardo non comporteranno oneri aggiuntivi per interessi di mora a carico dell'utente. Trascorsi oltre 60 (*sessanta*) giorni dalla scadenza fissata per il pagamento del canone annuo, la concessionaria invierà un avviso di sollecito gravato dalle spese postali (*raccomandata a/r*). Qualora, nonostante il secondo avviso venisse riscontrato il mancato versamento del canone di abbonamento, è facoltà del concessionario procedere all'interruzione del servizio. L'erogazione del servizio, interrotto per morosità dell'utenza, verrà riattivato previo pagamento del canone dovuto, comprensivo di eventuali arretrati, e del contributo di allacciamento,



quest'ultimo scontato del trenta per cento.

Art. 7

Le tariffe relative al canone annuo di abbonamento ed ai contributi *unantantum* di allacciamento, sono aggiornate annualmente secondo il criterio basato su un incremento massimo ammissibile in misura pari al 89% (*ottantanove per cento*) dell'indice di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato annualmente dall'I.S.T.A.T., assumendo come base le tariffe dell'anno precedente.

Art. 8

E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti abusivi, cedere o subaffittare corrente o fare altro che possa in qualunque modo apportare variazioni dell'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto abusivamente eseguito, salvo il risarcimento dei danni provocati e ogni altra azione Civile e/o Penale promossa, a loro carico, dalla società concessionaria: quest'ultima, nei casi più gravi accertati, avrà altresì la facoltà di sospendere il servizio e conseguentemente il contratto di utenza, previa comunicazione al Comune di Alzano Lombardo.

Art. 9

La società concessionaria fornirà ininterrottamente l'energia elettrica 24 ore su 24, salvo cause di forza maggiore dovute da mancanza di alimentazione dell'ente gestore (*ENEL*) ovvero per interventi e/o riparazioni da eseguire sulla rete e/o sugli impianti nonché per fatti o circostanze imprevedibili e non imputabili alla concessionaria quali, in via



esemplificativa i fenomeni naturali (*fulmini, uragani, terremoti, cumuli di neve o ghiaccio, etc.*) o azioni terze (*atti vandalici, sabotaggi, sommosse, epidemie, etc.*).

Solo in caso di mancata erogazione del servizio per cause imputabili alla società concessionaria, fermo restando le disposizioni contrattuali verso l'ente concedente, l'utente ha diritto al rimborso, in detrazione dai futuri canoni, dell'importo corrispondente al periodo di interruzione del servizio documentato dall'utente, qualora la durata sia superiore a 15 (*quindici*) giorni consecutivi.

Ogni eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto sia alla concessionaria che al Comune di Alzano Lombardo, fermo restando che lo stesso non dà diritto a sospendere il pagamento dei corrispettivi del servizio di illuminazione votiva.

Art. 10

In relazione alle modalità di gestione del servizio ed alle relazioni con il pubblico, la società concessionaria si obbliga al trattamento dei dati personali degli utenti ai principi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del servizio.

Il presente "Regolamento per l'utenza del servizio di illuminazione votiva dei Cimiteri del Comune di Alzano Lombardo" entra in vigore in data 01/01/2008 giusto il provvedimento di approvazione n. 156 in data 14 settembre 2006 del Comune di Alzano Lombardo, esecutivo a norma di legge.






MODULARIO ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
					SERIE	NUMERO	DATA
1	2259	06/12/2007	REGISTRO ALTRA CHIARO INVIM ALTRE AZIENDE	168,00 0,00 3,72			
TOTALE				171,72			



p. Il Direttore Metro Paparo
Il Cap Area Servizi
GIUSEPPA PRIVITERA

IMPORTO VERSATO EURO 171,72

CODICE UFFICIO: ROA

Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, e C

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE: MARIA CANTINATA

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE: [firma]

DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che non interessa) SI NO

QUADRO A

ALL'UFFICIO: AGENZIA DELLE ENTRATE

Foglio N. 1

La richiesta si compone di N. 1 foglio

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

DATA DI STIPULA: 28/11/2007

N. DI REPERTORIO: 6555

NATURA DELL'ATTO: CONVENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIRITERI

QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
1	100220980162	COMUNE			
NOME: COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: PROVINCIA: DATA DI NASCITA: SESSO:					
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE: 24022 ALZANO LOMBARDO					
PROVINCIA: VIA O PIAZZA: BG VIA MAZZINI					
N. CIVICO: 69					
2	101626770166	EPIS FEUCE SRL			
NOME: COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: PROVINCIA: DATA DI NASCITA: SESSO:					
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE: 24020 SCANTOROSCIATE					
PROVINCIA: VIA O PIAZZA: BG CORSO EUROPA					
N. CIVICO: 25					
[Empty row for subject details]					
[Empty row for subject details]					
[Empty row for subject details]					
[Empty row for subject details]					
[Empty row for subject details]					

QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

CODICE NEGOZIO (1) (2) (3)	VALORI	DANTI CAUSA	AVENTI CAUSA
1003	249436,70	1	2

TOTALE

(1) Barrare se soggetto a IVA
(2) Barrare a fronte di agevolazioni
(3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo

Stipula notariale o timbro dell'Ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante



Firma del richiedente la registrazione